

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE ED ALTRI: Responsabilità del ragioniere Walter Audisio in ordine alla uccisione di prigionieri di guerra e al trafugamento di valori e documenti appartenenti allo Stato (540).	14187	MIEVILLE: Mutamento di denominazione della piazza intitolata a Francesco Crispi (1445)	14193
BARATTOLO: Mancata esecuzione dell'accordo italo-polacco del 23 luglio 1949 (1473)	14188	PERRONE CAPANO: Provvedimenti a favore dei custodi delle carceri mandamentali (1135)	14193
BONINO: Divieto di importazione dell'olio di semi destinato all'alimentazione (1486)	14189	PINO: Situazione dei veterinari catanesi (762)	14194
CARRON: Punizione inflitta ad una guardia di finanza della Legione di Udine (1391)	14189	RESCIGNO: Rinvio della gara per aggiudicazione dell'uso delle acque demaniali della bonifica sarnese e nocerina (1420)	14194
CASERTA: Imposta di consumo sul latte fresco (1335)	14189	RESCIGNO: Titoli di studio nei concorsi di gruppo B dell'amministrazione finanziaria (1352)	14195
CERAVOLO: Inapplicabilità dell'imposta straordinaria di guerra alle industrie meridionali (650)	14190	RICCIO: Applicabilità ai redditi industriali dell'imposta straordinaria sui maggiori utili derivanti dalla guerra (615)	14195
COLASANTO E CACCURI: Provvedimenti a difesa della produzione olearia (1482).	14190	RICCIO: Diminuzione dei posti di primo pretore e aumento di quelli di consigliere d'appello e sostituto procuratore generale (1052)	14195
D'AGOSTINO: Irregolarità commesse dall'amministrazione comunale di Aidone (Catania) (1569)	14191	TROISI: Provvedimenti in favore degli ufficiali superiori dei Carabinieri che saranno raggiunti dai limiti di età in base alle nuove norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali (1308) . .	14196
DE' COCCI: Funzionamento nei giorni domenicali e festivi degli uffici telegrafici nei più importanti centri non capoluoghi di provincia (1547).	14191	TRULLI: Immissione di vicepretori onorari nei ruoli della magistratura (1137) .	14196
DEL BO: Ripristino della distribuzione della posta nei giorni festivi (1450).	14192	TRUZZI: Situazione dei giovani che prestarono servizio nella repubblica sociale italiana e che vengono richiamati per il normale servizio di leva (1286)	14197
GEUNA E GIACCHERO: Concessione di tabacchi di tipo pregiato nazionale ed estero alla città di Torino (1421) . .	14192		
INVERNIZZI GAETANO: Sollecita definizione delle controversie del lavoro pendenti dinanzi agli uffici giudiziari (1545) .	14192		
LEONETTI: Soppressione dell'imposta straordinaria di guerra (732)	14192		
MAROTTA: Benefici fiscali per il Mezzogiorno (735)	14193		
MIEVILLE: Corresponsione di indennità o assegni arretrati agli ex militari della repubblica sociale (1446)	14193		

ALMIRANTE, MICHELINI, ROBERTI, FILOSA, MIEVILLE, E RUSSO PEREZ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se abbia preso visione delle dichiarazioni (riportate da un quotidiano romano) del segretario generale del Comitato di liberazione nazionale di Como, circa le precise e personali responsabilità del ragioniere Walter Audisio (colonnello Valerio), in ordine

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

alla arbitraria uccisione di un gruppo di prigionieri di guerra, tra cui una donna inerme, e al trafugamento di valori e documenti appartenenti allo Stato; e se intenda sollecitare dalla Procura generale competente l'immediata apertura del procedimento penale contro il sopra nominato ragioniere ».

RISPOSTA. — « La fucilazione di Mussolini, di Petacci Clara, di Petacci Marcello e di alcuni gerarchi fascisti, catturati a Dongo fu una delle rappresaglie antifasciste avvenute in Alta Italia nei giorni in cui l'esercito tedesco volgeva in fuga e i corpi militari della cosiddetta repubblica di Salò si dissolvevano.

« L'episodio va inquadrato storicamente nel periodo della insurrezione dell'Alta Italia. Mussolini e gli altri fucilati di Dongo avevano infatti cagionato o contribuito a cagionare al popolo italiano uno dei più crudeli disastri della sua storia.

« Le fucilazioni furono ordinate e, per quanto concerne Mussolini e Petacci Clara, eseguite personalmente dal ragioniere Audisio Walter, detto « colonnello Valerio », nato ad Alessandria il 28 giugno 1909, iscritto al partito comunista dal 1931, ora deputato al Parlamento.

« Ciò risulta da una dichiarazione ufficiale della segreteria del Partito comunista, pubblicata nel giornale *l'Unità* di Milano del 22 marzo 1947.

« Giudiziariamente, furono presentate denunce penali a carico del ragioniere Audisio e degli onorevoli Palmiro Togliatti, Luigi Longo e Ferruccio Parri, il primo come autore materiale e gli altri come mandanti delle fucilazioni suddette.

« Su conforme richiesta del procuratore della Repubblica di Como, competente per territorio, quel giudice istruttore, con decreto 14 aprile 1945, n. 194, dichiarò non farsi luogo a procedere. Né si sono accertati successivamente fatti nuovi che giustificano ora un diverso apprezzamento.

« Per quanto concerne il trafugamento di valori e documenti appartenenti allo Stato, volge ormai a conclusione il processo del così detto tesoro di Dongo.

« A carico del deputato ragioniere Audisio risulta dall'istruttoria, che si sarebbe appropriato di un orologio d'oro e di un portasi-garette pure d'oro del peso di 300 grammi, appartenenti al fucilato Petacci Marcello (deposizione dei partigiani Bellini Delle Stelle Pietro e Lazzaro Urbano).

« Per tale fatto l'autorità giudiziaria ha chiesto la autorizzazione a procedere a ca-

rico dell'Audisio; richiesta ora all'esame della Camera dei deputati ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

BARATTOLO. — *Ai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere con la massima urgenza quali sono le ragioni per le quali l'accordo speciale fra l'Italia e Polonia del 23 luglio 1949, con il quale era stabilito che l'Italia avrebbe fornito in tre anni attrezzature meccaniche, cantieristiche, ferroviarie e navi per 60 milioni di dollari contro fornitura di eguale ammontare di carbone fossile polacco, non è stato ancora a tutt'oggi reso operante.

« L'interrogante fa presente che in questo momento, industrie di primaria importanza, come Navalmeccanica di Napoli e Castellammare di Stabia, Tosi di Taranto, Officine Ansaldo di Pozzuoli, ed in genere tutte le industrie pesanti del Meridione, travagliate da una mancanza di ordinazioni con conseguenti provvedimenti di licenziamenti di operai, troverebbero nell'applicazione e nella esecuzione dell'accordo sopra citato la possibilità di lavoro ed impiego di mano d'opera, in modo da evitare i licenziamenti estremamente dannosi in questo periodo invernale, evitando anche una gravissima smobilitazione industriale che oltre tutto sarebbe pregiudizievole agli interessi della nazione tutta, specie nel delicato momento politico che si attraversa.

« L'interrogante chiede di conoscere oltre che le ragioni della mancata esecuzione dell'accordo italo-polacco, se è vero che da fonte polacca si è espresso in una nota il disappunto per la incomprensibile lentezza nel darvi corso.

« L'interrogante chiede di conoscere se tra le ragioni di cui sopra vi siano delle ragioni politiche o finanziarie di gruppi che sarebbero allora facilmente individuabili, oppure se tali cause sono dovute alla proverbiale lentezza burocratica. In questo ultimo caso l'interrogante chiede, date le condizioni estremamente gravi nelle quali si vengono a trovare gli operai licenziati dalle industrie sopracitate, che gli onorevoli ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria e commercio, provvedano nel minor tempo possibile, affinché l'accordo italo-polacco con la sua attuazione dia ordinazioni e lavoro ai cantieri ed in genere alla industria pesante del Mezzogiorno, in modo che le aziende stesse non siano costrette a trovare la soluzione dei loro bilanci nei licenziamenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

« Inoltre l'interrogante fa presente agli onorevoli ministri l'enorme vantaggio economico dell'Accordo italo-polacco che consentirebbe con il pagamento in forniture del carbone di provenienza polacca una economia di fondi notevolissima sulla utilizzazione degli aiuti E.R.P., che anziché essere spesi per acquisto di carbone di diversa provenienza, potrebbero essere più convenientemente usati, senza contare lo sgravio notevolissimo dovuto al costo dei noli per il trasporto su navi americane per il carbone estero, mentre, per il carbone fossile proveniente dalla Polonia, il trasporto avverrebbe esclusivamente su navi nazionali o via terra usufruendo per una buona parte di percorso di rete ferroviaria italiana ».

RISPOSTA. — « Il Governo italiano ed il Governo polacco stanno attualmente esaminando il complesso dei rapporti finanziari e commerciali tra i due paesi, derivanti dal processo verbale del 3 giugno 1949 relativo alla regolamentazione di ogni pendenza finanziaria, e dall'Accordo commerciale del 23 luglio 1949 relativo a forniture industriali italiane contro carbone polacco, allo scopo di poter al più presto possibile dar loro esecuzione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'industria e commercio*
CAVALLI.

BONINO, CASALINUOVO E CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*
— « Per conoscere se — considerata l'eccellente produzione di olio di oliva — non ritenga opportuno vietare qualsiasi importazione di olio di semi destinato all'alimentazione umana ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda il richiesto divieto di importazione di olio di semi destinato alla alimentazione umana, si fa presente che si tratta di attribuzioni che competono, in prima linea, non al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma al Ministero del commercio estero (per le attribuzioni che gli sono proprie, in linea generale, per tutte le importazioni), d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Comunque anche il ministro dell'agricoltura e delle foreste riconosce il fondamento del voto formulato e, come le categorie interessate, sta facendo vive premure nel senso con detto voto espresso ».

Il Ministro
SEGNI.

CARRON — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se corrisponde a verità il fatto che alla guardia di finanza Mancinelli Giovanni della legione di Udine è stata inflitta una punizione di giorni 15 di prigione di rigore con conseguente esclusione dal corso allievi sottufficiali, per aver percosso un soldato jugoslavo disertore che aveva precedentemente ucciso la guardia di finanza Russo Salvatore. E per conoscere inoltre, qualora sia vero, se non creda opportuno commutare la punizione di rigore, già scontata, in punizione semplice ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta si comunica che il finanziere terra Mancinelli Giovanni, in seguito ad istanza da lui stesso presentata al Comandante generale, che ha disposto la commutazione della punizione, è stato ammesso a frequentare il corso allievi sottufficiali ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

CASERTA. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per conoscere se gli consti che qualche comune ha applicato l'imposta sul latte fresco senza la prescritta autorizzazione, e che sia stata richiesta da altri l'emanazione del relativo decreto, a norma del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177.

« Tale autorizzazione appare al tutto inopportuna sia per la natura del prodotto che, se di consumo diretto, effettuato soprattutto da bambini e ammalati, è certamente esentato da imposta, come l'imposta generale entrata, e se utilizzato per la produzione industriale, è come tale soggetto ad altre imposte; sia perché l'onere fiscale e la concorrenza da parte di allevatori in comuni dove non è applicata tale imposta, importa come conseguenza diretta ma inevitabile un depauperamento del patrimonio bovino dei comuni colpiti ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione cui si risponde, riapre la grave discussione sull'opportunità dell'applicazione di un « diritto » a favore dei comuni, sui generi di larga produzione locale.

« Non sono da contestarsi le conseguenze poste in evidenza, né le anomalie proprie della particolare forma di imposizione; ma, obiettività di esposizione porta a ricordare che la sua istituzione venne dettata dalla necessità di venire incontro alle esigenze straordinarie delle finanze comunali. Era poi lecito attendersi che, da parte degli ammini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

stratori comunali, fosse fatto uso moderato di tale mezzo eccezionale che, se pure procurava nuove entrate, contemporaneamente feriva gli interessi dei produttori locali i quali, nella competizione commerciale, venivano a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto agli altri produttori.

« Secondo l'attuale ordinamento (articolo 10 decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177), i comuni possono essere autorizzati ad istituire.

a) l'imposta di consumo sui generi di consumo non previsti dalla vigente tariffa;

b) un « diritto » sui generi di larga produzione locale.

« In base a tale disposizione di legge, sul latte fresco, quale genere non previsto nella tariffa normale, può essere autorizzata l'istituzione dell'imposta comunale di consumo, nonché il « diritto » su quello destinato ad uso industriale, in quanto il latte costituisce materia prima e, per talune zone, rappresenta senza dubbio un genere « di larga produzione locale ».

« Sta in fatto che tali autorizzazioni vengono consentite soltanto nei casi in cui risultino giustificate da comprovate necessità di bilancio dei comuni, com'è appunto richiesto dalla ricordata disposizione di legge.

« Devesi aggiungere che nei confronti del latte, le particolari imposizioni accennate trovano attuazione in un ristretto numero di comuni, le cui critiche condizioni finanziarie hanno indotto a consentire il prelevamento temporaneo di detti tributi su un genere che, sebbene si presti alle speciali, accennate considerazioni, è pur sempre un alimento di generale consumo e nei luoghi di intensa produzione, oggetto di importanti trasformazioni industriali.

« Non consta fino ad oggi che tali eccezionali imposizioni, subordinate ad autorizzazione interministeriale, siano state abusivamente applicate e potranno sempre essere segnalati, eventuali casi di illecita applicazione non appena se ne venga a conoscenza.

« Comunque il Ministero delle finanze, con circolare 3/8968, n. 4 del 28 luglio 1948, ribadì il carattere eccezionale dello speciale tributo, precisando in quali particolari circostanze esso potesse essere applicato, per fronteggiare situazioni di bilancio non sanabili diversamente.

« È peraltro nei propositi dell'Amministrazione finanziaria di addivenire alla soppressione del tributo in parola, le cui sfavorevoli ripercussioni sull'equilibrio del mercato sono ben conosciute, non appena sarà possibile

ottenere (anche con l'attuazione delle norme previste da un disegno di legge sulla finanza locale, elaborato da questo dicastero d'intesa con quelli dell'interno e del tesoro) l'auspicato miglioramento delle finanze dei comuni ».

Il Ministro
VANONI.

CERAVOLO. — *Al Ministro delle finanze* — « Per conoscere se crede di dover integrare la circolare ministeriale n. 350670 del 28 marzo 1949 e precisare che l'imposta straordinaria di guerra di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, non deve essere ritenuta applicabile nei confronti delle industrie meridionali beneficiate dai decreti legislativi nn. 1598 e 1482.

« Ciò perché si deve presumere che le risorgenti industrie, più che vantaggi, abbiano creditato dalla guerra elementi di danni per la diminuzione del loro valore patrimoniale, mentre le ragioni di equità e di adeguamento che hanno ispirato il decreto sopracitato 1° settembre 1947, n. 892, non possono valere nei confronti di stabilimenti danneggiati e distrutti e per parecchi anni inattivi ».

RISPOSTA. — « Premesso che il tributo cui evidentemente si fa riferimento è l'imposta speciale del 10 per cento sui redditi esenti da imposta di ricchezza mobile in forza di speciali disposizioni, e la cui applicazione con l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, è stata prorogata fino a nuova disposizione, si fa presente che il problema di esentare dall'imposta in parola i redditi delle industrie meridionali che fruiscono delle anzidette agevolazioni è stato sollevato, oltre che da altri Parlamenti, anche da parte di vari enti a nome delle categorie interessate che essi rappresentano ed attualmente è allo studio la possibilità di addivenire alla abolizione dello speciale tributo.

« Questo Ministero non mancherà di fare in modo che i provvedimenti, che in proposito saranno ritenuti possibili, siano adottati con quella sollecitudine che la particolare situazione delle provincie meridionali richiede ».

Il Ministro
VANONI.

COLASANTO e CACCURI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se, come e quando intendono proteggere legalmente gli olii

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

vergini, di pressione, di ulive, che hanno qualità chimiche, fisiche ed organolettiche costanti e tali da consentire la tipizzazione commerciale, senza possibilità di frodi.

« Gli interroganti segnalano la necessità di proteggere l'olio della campagna in corso ».

RISPOSTA. — « Circa l'azione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può svolgere e sta svolgendo a difesa della produzione olcarea della corrente campagna, si fa anzitutto presente che, escluso, per evidenti ragioni di finanza statale, l'unico mezzo diretto, cui già fu ricorso negli anni passati, quello della determinazione di un prezzo politico dell'olio, garantito dallo Stato, i mezzi di difesa che restano sono indiretti ed implicano non soltanto l'azione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma anche la competenza dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, del Ministero del commercio estero, e, per particolari indirizzi, anche l'adesione delle amministrazioni tutrici del pubblico risparmio e quella delle categorie di aziende di credito più specialmente interessate all'economia agraria.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già pertanto rivolto, secondo i casi, alle varie Amministrazioni le proprie premure, affinché le quantità di olii alimentari, di varia specie e provenienza, giacenti all'inizio della corrente campagna, siano immesse gradualmente al consumo, nei momenti di minore turbamento del mercato; sia esclusa l'importazione di olii di semi, meglio controllata la produzione interna di olii di semi; sia esercitata da parte degli organi per la repressione delle frodi una rigorosa azione tendente ad assicurare il rispetto alle norme di recente ripristinate, che vietano le miscele di olii eterogenei, siano organizzati ammassi oleari volontari, che diano ai produttori adeguato respiro per il collocamento del prodotto, con il minimo possibile di oneri finanziari a loro carico.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste confida quindi che questa complessa azione, consegua quei benefici risultati che si sperano in favore dei produttori oleari ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

D'AGOSTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza di quanto ha pubblicato il settimanale del Movimento indipendentista siciliano *La Libertà* (con sede in via San Giuliano, n. 265, Catania) nn. 31 e 32 del 26 agosto 1949, circa gravi irregola-

rità commesse dall'amministrazione comunale di Aidone, e in modo particolare dal sindaco democristiano; per sapere perché sino al suo trasferimento da Enna l'ex prefetto barone Carelli, tanto premuroso nel sospendere alcuni sindaci comunisti della medesima provincia, promuovendo innumerevoli insidiose e cavillose ispezioni, nulla abbia fatto in merito alle irregolarità della amministrazione comunale di Aidone, denunciate soltanto alla data suddetta, ma risalenti al luglio 1947, secondo una protesta fatta allora dai partiti politici dello stesso comune, rimessa regolarmente al prefetto; infine per sapere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alle rinnovate e concrete denunce, che solo di recente sono state fatte dal commissario straordinario della stessa Democrazia cristiana nella relazione inviata alla direzione del suo partito e resa di ragione pubblica del settimanale precisato ».

RISPOSTA. — « Nessun intervento è consentito a questo Ministero in merito a quanto viene richiesto, poiché tutta la materia concernente il funzionamento, l'ordinamento e il controllo degli enti locali siciliani è devoluta alla competenza degli organi della Regione.

« E ciò in base all'articolo 15 dello Statuto regionale approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e alla legge ricettizia della Regione 1° luglio 1947, n. 3, che ha fatto propria, per le materie attribuite alla propria competenza, la relativa legislazione dello Stato vigente al 25 maggio 1947, con il compito di curarne l'esecuzione nell'ambito dell'Isola ».

Il Ministro
SCELBA.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga indispensabile impartire disposizioni affinché gli uffici telegrafici, almeno dei più importanti centri non capoluoghi di provincia, rimangano aperti e funzionanti anche nei giorni domenicali e festivi, e oltre le ore 19, almeno fino alle ore 20, nei giorni feriali.

« L'interruzione del servizio telegrafico per 24 ore e talvolta anche per 48, ove si succedano due giornate festive, causa inconvenienti notevoli e produce grave danno nel pubblico. Ciò si verifica anche in centri popolosi ed importanti, come, ad esempio, in Fermo (provincia di Ascoli Piceno), sede di istituti e scuole medie superiori, aziende industriali e organismi economici ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

RISPOSTA. — « In merito si comunica che la questione dell'apertura degli stabilimenti postali telegrafici nei giorni festivi è da tempo sottoposta ad accurato esame, dovendosi contemperare gli interessi degli utenti con i diritti e le rivendicazioni del personale.

« Sono attualmente in corso, con le organizzazioni sindacali, trattative che si spera di poter portare a termine in senso soddisfacente ».

Il Ministro

JERVOLINO.

DEL BO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni perché, trattandosi di un servizio pubblico indispensabile, venga nuovamente effettuata la distribuzione della posta anche alla domenica e negli altri giorni festivi ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che la questione del ripristino della distribuzione della posta nei giorni festivi è da tempo sottoposta ad accurato esame, dovendosi contemperare gli interessi degli utenti con i diritti e le rivendicazioni del personale.

« Sono attualmente in corso, con le organizzazioni sindacali, trattative che si spera di poter presto condurre a termine in senso soddisfacente ».

Il Ministro

JERVOLINO.

GEUNA E GIACCHERO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non intenda disporre perché anche alla città di Torino — non ultima fra i maggiori centri della nazione, e oggi per la fervorosa ripresa ricostruttrice oggetto di una rinnovata notevole corrente turistica — la concessione di tabacchi, di tipo pregiato, sia della produzione del monopolio nazionale, sia di tipi di produzione estera (specialmente svizzera), come viene fatto, da tempo, per altre grandi città italiane ».

RISPOSTA. — « Si assicura che la città di Torino durante gli ultimi mesi è stata costantemente e regolarmente approvvigionata di tutti i prodotti di fabbricazione del Monopolio, compresi i tipi di sigarette pregiate, nonché di sigarette estere di provenienza americana.

« Per quanto concerne invece le sigarette di provenienza svizzera, la mancanza di detti prodotti — che non è limitata soltanto a Torino — è dovuta alle difficoltà d'ordine valu-

tario incontrate dall'Amministrazione dei Monopoli nello svolgimento delle trattative per l'acquisto di detti generi: difficoltà che stanno tuttavia per essere superate.

« Si può pertanto sin d'ora prevedere che fra breve tempo la distribuzione delle sigarette svizzere potrà essere ripresa nelle varie città ».

Il Ministro

VANONI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se gli consti che le controversie giudiziarie in genere e le controversie individuali del lavoro in specie, con particolare riferimento alla città di Milano, si accumulano negli uffici senza trovare una soluzione; e se non ritenga opportuno aumentare il numero dei magistrati destinati alla sezione di lavoro nelle preture e tribunali di centri maggiori ».

RISPOSTA. — « Si informa che il primo presidente della Corte di appello di Milano ha reso di avere impartito ai dipendenti magistrati le opportune disposizioni per una sollecita definizione delle controversie del lavoro pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di quel capoluogo.

« Per quanto concerne poi l'aumento del numero dei magistrati destinati alle sezioni del lavoro, nelle preture e nei tribunali dei centri maggiori, si fa presente che nel progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario, predisposto dalla Commissione ministeriale, è previsto un ampliamento dell'organico della magistratura, che permetterà di corrispondere anche alle esigenze richieste dalle predette controversie del lavoro ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

LEONETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere ove mai non ravvisi la opportunità di presentare al Parlamento un disegno di legge inteso a sopprimere l'imposta straordinaria di guerra (istituita con i decreti 19 ottobre 1944, n. 384 e 1° settembre 1947, numero 892) sui redditi commerciali e industriali già esenti dalla ricchezza mobile, e cioè nei confronti di quei nuovi redditi che vanno a sorgere dalla ricostruzione o attivazione di stabilimenti industriali siti nel Mezzogiorno d'Italia. Tale imposta viene, infatti, praticamente ad annullare i benefici a favore delle industrie meridionali previsti dai decreti legislativi numeri 1598 e 1482, e precisamente quello concernente la esenzione dalla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali per 10 anni dalla data di attivazione o riattivazione degli stabilimenti ubicati nel Mezzogiorno d'Italia, frustrando, inoltre, lo spirito del decreto legislativo inerente alla imposta di guerra mirandosi, con tale provvedimento, ad eliminare le sperequazioni ed adeguare i tributi al mutato livello generale dei redditi e dei valori patrimoniali derivanti dalla congiuntura bellica, non certo a colpire quelle industrie che vanno risorgendo e che dalla guerra altro non hanno ereditato se non distruzioni e rovine ».

MAROTTA. — *Al Vicepresidente del Consiglio onorevole Porzio e al Ministro delle finanze.* — « Per chiedere se non ritengano opportuno di prendere o proporre gli opportuni provvedimenti, affinché il beneficio della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile contemplato nei provvedimenti legislativi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, non venga frustrato dall'applicazione della cosiddetta imposta straordinaria di guerra, che colpisce in misura rilevante i redditi industriali e commerciali esenti da ricchezza mobile.

« L'applicazione di tale imposta non è soltanto in contrasto con i fini che si propongono i cennati provvedimenti legislativi, ma non è neppure conforme agli scopi per cui l'imposta stessa fu creata, dato che, col decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 la si volle « per eliminare le sperequazioni ed adeguare i tributi al mutato livello generale dei redditi e dei valori patrimoniali determinati dalla congiuntura bellica » il che non può certo valere nei confronti delle aziende che beneficiano delle disposizioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « Il problema era già noto a questo Ministero, al quale sono pervenute diverse segnalazioni e richieste da parte di altri parlamentari e di enti rappresentanti le categorie interessate, intese ad ottenere l'abolizione dello speciale tributo che colpisce i redditi esenti da imposta di ricchezza mobile in forma di leggi speciali. Al riguardo si può dare assicurazione che attualmente è allo studio la possibilità di addivenire alla abolizione del tributo di cui trattasi.

« Questo Ministero non mancherà di fare in modo che i provvedimenti, che in proposito saranno ritenuti possibili, siano adottati con quella sollecitudine che la particolare situazione delle provincie meridionali richiede ».

Il Ministro
VANONI.

MIEVILLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se sia esatta l'informazione per cui i prigionieri della repubblica sociale italiana, già detenuti a Coltano, hanno il diritto ad una indennità, basata sul principio stabilito dalle Convenzioni di Ginevra, circa il trattamento dei prigionieri di guerra. E per sapere se il Ministero della difesa ha inviato circolari o disposizioni in tal senso ai distretti militari ».

RISPOSTA. — « Si comunica che nessuna disposizione è stata emanata o trovasi allo studio per la corresponsione di indennità o assegni arretrati agli ex militari della repubblica sociale italiana, già detenuti dagli Alleati nei campi di concentramento di Coltano, Modena, ecc.

« Il Governo italiano, come è noto, non ha riconosciuto ai militari in argomento, durante il periodo di detenzione, lo *status* di prigionieri di guerra e perciò nessun trattamento economico può essere, in base alle disposizioni vigenti, utilmente invocato nei loro confronti ».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

MIEVILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga disonorante per il nostro Paese il deliberato del sindaco di Milano, che ha insultato la memoria e l'opera di Francesco Crispi, uno dei più grandi statisti italiani, epurando il suo nome dalle vie di Milano, e se non creda che il Governo abbia il dovere di intervenire per frenare la foia distruggitrice di piccoli uomini, assurti alla notorietà solamente ed esclusivamente per effetto della disfatta ».

RISPOSTA. — « La decisione del Consiglio comunale di Milano, che stabiliva di mutare la denominazione della piazza intitolata a Francesco Crispi, non è stata approvata dalla Soprintendenza ai monumenti cui spetta, per delega del Ministero della pubblica istruzione, impartire la preventiva approvazione a' termini dell'articolo 1 del regio decreto-legge 17 aprile 1923, n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per il mutamento di denominazione di vie e piazze.

« Il comune di Milano è stato già invitato a ristabilire la precedente denominazione ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere, se e quali provvedimenti si propone di adottare,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

eventualmente in sede di riforma giudiziaria, a favore dei custodi delle carceri mandamentali per eliminare il grave inconveniente della contemporanea dipendenza di essi dal Ministero di grazia e giustizia in sede disciplinare e dal Ministero dell'interno in sede economica e per conoscere, inoltre, se, indipendentemente da ciò, non creda di poter proporre, al fine di alleviare le tragiche condizioni finanziarie di tanti oscuri, ma fedeli collaboratori della giustizia, l'estensione a costoro dei benefici disposti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 788, e dalla legge 12 aprile 1949, n. 149.

« Infine si chiede di conoscere i motivi per i quali la Direzione degli Istituti di prevenzione e di pena non ha ritenuto finoggi di onorare di una risposta le rinnovate, cortesemente richieste in merito indirizzate dalla Libera associazione fra i custodi delle carceri mandamentali ».

RISPOSTA. — « Premesso che i custodi delle carceri mandamentali sono dei salariati alle dipendenze dei comuni, si informa che è allo studio un progetto di legge per la determinazione di un maggiore contributo da parte dello Stato, che, se approvato, apporterà un sensibile beneficio a favore dei comuni e, quindi, si ripercuoterà, favorevolmente sui rapporti tra gli stessi ed i custodi.

« Un nuovo regolamento dello stato giuridico dei custodi, ai quali peraltro è riservato lo stesso trattamento economico degli altri salariati comunali, non sarebbe consigliabile perché una riforma in tal senso porterebbe ad una forma diversa di reclutamento del tutto simile a quello degli agenti di custodia con le conseguenti limitazioni ed il necessario trasferimento di detto personale dalla sua sede di origine ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

PINO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno votato ad unanimità dai veterinari disoccupati della provincia di Catania, in data 29 agosto 1949, inviato in copia all'Alto Commissariato e nel caso affermativo, quale sia il suo pensiero al riguardo e quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiare la penosa situazione denunciata dai veterinari catanesi, portavoce, d'altra parte, del disagio dei veterinari disoccupati di tutta Italia ».

RISPOSTA. — « In seguito all'espletamento dei concorsi in atto per la assegnazione dell'

condotte veterinarie vacanti in tutto il territorio nazionale, un considerevole numero di veterinari potrà trovare sistemazione.

« Questo Alto Commissariato, inoltre, già da qualche tempo ha impartito istruzioni alle prefetture perché, per l'avvenire, sia rigorosamente osservata la disposizione di cui all'articolo 35 del vigente regolamento dei concorsi sanitari al fine di ottenere che tutte le condotte veterinarie che si rendano vacanti al 30 novembre di ogni anno vengano messe a concorso entro il successivo 31 dicembre, offrendo così agli interessati una graduale continuativa possibilità di impiego.

« Infine, con circolare in corso, vengono impartite istruzioni ai prefetti perché nel conferimento delle condotte veterinarie temporaneamente vacanti da parte delle Amministrazioni comunali e consorziali siano seguiti i turni di avvicendamento si da garantire una equa distribuzione di incarichi tra veterinari sprovvisti di occupazione remunerativa.

« Deve, peraltro, rilevarsi che la penosa situazione in cui si trovano i veterinari è comune a quella degli appartenenti in genere a tutte le categorie professionali, né apparso possibile risolvere in maniera integrale il grave problema.

« Si spera, comunque, che le provvedimenti suaccennate possano valere ad alleviare sensibilmente lo stato di disoccupazione dei veterinari ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi per i quali — a quanto ha pubblicato il quotidiano *Roma* di Napoli, il 23 ottobre 1949 — il Ministero delle finanze avrebbe telegraficamente rinviata sine die la gara indetta dall'Intendenza di finanza di Salerno per l'aggiudicazione dell'uso delle acque demaniali della bonifica sarnese e nocerina, gara che avrebbe garantito l'interesse collettivo meglio della proroga contrattuale che, secondo il cennato giornale, una cooperativa locale avrebbe ottenuta dal Ministero stesso ».

RISPOSTA. — « La sospensione dell'asta già indetta per il giorno 3 ottobre 1949 per l'aggiudicazione delle concessioni delle pertinenze di bonifica sarnese e nocerina con il conseguente rinnovo delle concessioni stesse a favore della cooperativa « La Proletaria », costituita da circa 400 piccoli coltivatori diretti, è stata determinata da motivi sociali ed economici, essendosi riconosciuto non oppor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

tuno, in questo momento, far correre a tale rilevante numero di famiglie di piccoli coltivatori l'alea di restar prive, ad annata agraria quasi iniziata, del mezzo di lavoro e di sostentamento.

« Con tale determinazione si ritiene di aver salvaguardato sia l'interesse collettivo, sia quello dell'erario, in quanto per ciascuna delle due concessioni, stabilite per la durata di un biennio, si è posta alla cooperativa, come condizione necessaria per il rinnovo, una maggiorazione non inferiore al 30 per cento dei canoni determinati a base d'asta, in misura pressoché doppia di quelli da essa corrisposti per la trascorsa annata agraria 1948-1949 ».

Il Ministro
VANONI.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed urgente — in attesa del parere del Consiglio di Stato — che pare debba pronunciarsi in merito — ammettere, sia pure su condizione, « i concorsi di gruppo B dell'Amministrazione finanziaria, i cui termini scadono il 31 ottobre 1949, oltre che i forniti di maturità classica o scientifica, anche i forniti di abilitazione magistratale o tecnica, per la equipollenza dei predetti titoli, riconosciuti da quasi tutte le altre Amministrazioni ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta giova, anzitutto, premettere che il Consiglio di Stato nell'assemblea generale del 3 novembre 1949 ha espresso parere favorevole per l'emanazione del decreto presidenziale che ritiene validi, per l'ammissione ai concorsi di gruppo B nell'Amministrazione finanziaria, i cui termini sono scaduti il 31 ottobre 1949, qualsiasi diploma di scuola media superiore e titoli equipollenti e quindi anche l'abilitazione magistratale e tecnica, limitatamente, però, al personale appartenente alla predetta Amministrazione.

« Detto schema, all'articolo 3, stabilisce che la suddetta disposizione avrà effetto anche se i concorsi di cui trattasi siano stati già banditi, sempreché non abbiano avuto inizio le prove di esame.

« Ne deriva che, qualora il provvedimento stesso venga inserito nella *Gazzetta Ufficiale* prima dell'inizio delle prove, potranno essere ammessi agli esami anche gli aspiranti che attualmente non siano in possesso dei titoli di studio prescritti dai bandi. A tale uopo questa Amministrazione sta provvedendo ad ac-

celerare, nei limiti del possibile, l'espletamento delle necessarie formalità.

« In considerazione di tale norma di carattere evidentemente eccezionale, si è ritenuto di poter consentire agli anzidetti aspiranti la presentazione delle domande che sono state accolte con riserva, in attesa dell'emanazione del provvedimento innanzi richiamato. Di ciò si è data notizia, con circolare, alle varie Direzioni generali perché ne diano conoscenza agli interessati ».

Il Ministro
VANONI.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1°) se, nonostante le esenzioni fiscali previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, ai redditi industriali, che di quei benefici godono, sia applicabile l'imposta straordinaria di guerra;

2°) e se intenda emanare disposizioni relative alle Intendenze di finanza ».

RISPOSTA. — « L'imposta speciale del 10 per cento, cui si fa riferimento, colpisce i redditi esenti da imposta di ricchezza mobile o soggetti ad un tributo sostitutivo di essa e, pertanto, è applicabile anche nei riguardi delle industrie che fruiscono delle note agevolazioni fiscali per l'industrializzazione del Mezzogiorno.

« Il problema di esentare dall'imposta in parola i redditi delle industrie meridionali che fruiscono delle anzidette agevolazioni è stato sollevato, oltre che da altri parlamentari, anche da parte di vari enti a nome delle categorie interessate che essi rappresentano ed attualmente è allo studio la possibilità di addivenire alla abolizione dello speciale tributo.

« Questo Ministero non mancherà di fare in modo che i provvedimenti, che in proposito saranno ritenuti possibili, siano adottati con quella sollecitudine che la particolare situazione delle provincie meridionali richiede ».

Il Ministro
VANONI.

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intenda presentare un disegno di legge concernente modifiche alla tabella F dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, diminuendo i posti di primo pretore ed aumentando quelli di consigliere di appello e sostituto procuratore generale ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

RISPOSTA. — « Si osserva che il senatore D'Incà, con altri colleghi, ha presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare per la diminuzione dei posti di primo pretore ed il corrispondente aumento di quelli di consigliere d'appello e sostituto procuratore generale.

« Il Ministero di grazia e giustizia ha già comunicato alla Presidenza del Senato di aderire alla proposta relativa alla modifica delle piante organiche dei primi pretori e dei consiglieri tranne che per quanto riguarda il numero che verrebbe elevato da 30 a 100 unità ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

TROISI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti transitori saranno adottati in favore degli ufficiali superiori dei carabinieri, che saranno raggiunti dai limiti di età in base alle nuove norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali; ciò al fine di evitare il rilevante esodo dall'Arma degli stessi ufficiali superiori, che costituiscono la spina dorsale della delicatissima istituzione, essendo ad essi — giunti alla completa maturità professionale — devoluta la formazione degli ufficiali inferiori, la direzione e la grave responsabilità del servizio di istituto dell'Arma nelle provincie ».

RISPOSTA. — « Si chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati in favore degli ufficiali superiori dei carabinieri che saranno raggiunti dai limiti di età in base alle nuove norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali.

« Al riguardo si comunica che gli studi per la formulazione delle suddette nuove norme sono attualmente in fase conclusiva. Esse saranno perciò, appena possibile, inviate, per la prescritta adesione, ai competenti organi finanziari e presentate, quindi, per l'approvazione, al Parlamento.

« Questo Ministero non è, pertanto, attualmente in grado di poter anticipare alcuna informazione in merito, ma si assicura che l'Amministrazione è costantemente pensosa delle necessità dei propri ufficiali e che le norme che saranno proposte terranno nel massimo conto, compatibilmente con le esigenze della ricostituzione e del rafforzamento delle Forze armate, dette necessità.

« Qualora, però, si sia voluto far riferimento, come potrebbe ritenersi, agli ufficiali superiori dei carabinieri che saranno rag-

giunti dai limiti di età prima dell'entrata in vigore delle suddette nuove norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali, si fa presente che, nel frattempo, questo Ministero non può ovviamente non applicare a detti ultimi ufficiali le norme attualmente in vigore.

« Ciò precisato, si comunica che questo Ministero, al fine anche di far fronte alle esigenze dell'Arma, ha di recente chiesto al Ministero del tesoro il necessario preventivo assenso per trattenerne in servizio i maggiori ed i tenenti colonnelli dei carabinieri colpiti dai limiti di età nel secondo semestre del 1949 e nel primo semestre del 1950.

« Questa misura potrà perciò essere attuata solo dopo che sia intervenuta l'adesione di detto Ministero, ma si fa presente che il trattamento in servizio degli ufficiali in parola non potrà, comunque, aversi che nella posizione di riserva ».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

TRULLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere:

1°) quale sistemazione di carriera intenda dare a quei pretori onorari i quali:

a) per lungo tempo (alcuni da oltre un decennio) hanno ininterrottamente retto (e continuano a reggere) preture prive di titolare nelle sedi più disagiate e con trattamento economico fino al febbraio 1948, assolutamente insufficiente, adempiendo alle loro delicate mansioni e rimanendo ai loro posti di lavoro anche nei periodi più difficili di emergenza con grande loro sacrificio materiale ed economico;

b) sol perché sforniti dei titoli politici richiesti dalle leggi fasciste, sono stati esclusi da ogni sicurezza di carriera prevista dalla legge 29 maggio 1939, n. 782, per gli avventizi qualificati « squadristi » e dal regio decreto 29 aprile 1940, n. 447, per i vicepretori onorari reggenti, in possesso della qualifica di squadrista;

c) non sono stati tenuti presenti neppure in occasione della emanazione del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, in virtù del quale vennero conferite funzioni giudiziarie senza concorso a personale estraneo all'Amministrazione, né in occasione della emanazione del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1601, in virtù del quale le disposizioni del citato decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, vennero estese a favore dei laureati in giurisprudenza, ai quali dal Governo alleato erano state conferite fun-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1949

zioni giudiziarie ed ai laureati in giurisprudenza profughi della Venezia Giulia;

d) si trovano ancora oggi in posizione amministrativa e di carriera assolutamente precaria e privi della necessaria tranquillità di un sicuro avvenire;

2°) se non creda opportuno siano apportate, con sano provvedimento di giustizia riparatrice modifiche ed aggiunte al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 (in relazione anche a quanto sancito dall'articolo 15) inteso a promuovere il passaggio in ruolo di tale benemerita categoria di vicepretori onorari, che sono da considerare a tutti gli effetti, come fortemente danneggiati dal fascismo, in quanto, a suo tempo, pur essendo in possesso di tutti i requisiti, non poterono ottenere tale beneficio esclusivamente per mancanza della qualifica di « squadrista », qualifica che, per contro, permise agli altri l'ingresso e la stabile sistemazione nella carriera della magistratura, ed oggi vedono questi ultimi in regolare carriera. È, per altro, da tenere presente che casi di gran lunga meno gravi sono stati risolti favorevolmente con i decreti 6 gennaio 1944, n. 9, 19 ottobre 1944, n. 301, e 12 dicembre 1947, n. 1488, sulla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

3°) se non ritenga opportuno, in linea subordinata, provvedere alla sistemazione mediante la equiparazione di questi vicepretori con coloro che ottennero le funzioni giudiziarie in virtù del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352 e del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1601 ».

RISPOSTA. — « Si osserva che l'aspirazione dei vicepretori onorari reggenti ad essere immessi nei ruoli della magistratura non può essere attesa perché non consentita dalla Costituzione la quale, nel primo comma dell'articolo 106, dispone che le nomine dei magistrati hanno luogo solo per concorso ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

TRUZZI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non sia possibile provvedere in modo che ai giovani, che prestarono servizio nella repubblica sociale italiana e che vengono richiamati nuovamente alle armi per prestare ancora servizio di leva, sia possibile almeno compiere gli studi, anche oltre al limite d'età stabilito (26 anni) per non essere costretti ad interromperli con grave disagio ».

RISPOSTA. — « A seguito di quanto comunicato con l'allegato al foglio numero 1679 del 31 ottobre 1949 si informa che, sottoposta la questione ad approfondito esame da parte degli organi tecnici di questo Ministero, non è stato possibile accogliere la proposta di un ulteriore ritardo a favore dei giovani cui si fa riferimento e ciò per i seguenti specifici motivi:

le vigenti disposizioni in materia di ritardo nella prestazione del servizio militare (articolo 116 del testo unico sul reclutamento dell'esercito, articoli 52 e 58 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, sulla leva marittima) non consentono in alcun caso, di rimandare la prestazione del servizio di leva oltre il 26° anno di età;

una proroga di tale termine in favore della categoria in questione determinerebbe una ingiustificata sperequazione nei confronti di tutti quegli altri giovani che, sempre per cause attinenti alla particolare condizione creatasi nel Paese durante l'ultima guerra, non hanno avuto modo di terminare i loro studi nei normali limiti di tempo e che, allo scadere del 26° anno di età, sono stati già in gran parte chiamati ad adempiere i loro obblighi militari ».

Il Sottosegretario di Stato

MEDA.